

# ITALIAN LEATHER RESEARCH INSTITUTE



STAZIONE SPERIMENTALE  
PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI  
E DELLE MATERIE CONCIANTI

Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza

[www.ssip.it](http://www.ssip.it)

# La Sostenibilità del cuoio: EUCLEF - REACH e sicurezza nel processo conciario

webinar, 23 Aprile 2020

Dott.ssa Tiziana Gambicorti

Responsabile Sezione Distretto Industriale Toscana

# REACH



E' il Regolamento dell'Unione Europea n.1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche (art.1) e che ha **armonizzato** la legislazione europea.

□ **Registrazione:** chi produce/importa una sostanza, in quantità > 1 t/a, ha l'obbligo di "registrarla" presso l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).

□ **Valutazione:** le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il coordinamento dell'Agenzia, valutano le informazioni fornite dall'Industria sulle proprie sostanze.

□ **Autorizzazione e Restrizione:** all'uso di sostanze con particolari proprietà pericolose per la salute umana e/o per l'ambiente.

# ECHA



Il regolamento REACH ha istituito l'agenzia europea per le sostanze chimiche "ECHA - European Chemicals Agency", la cui sede è a Helsinki.


## Compiti dell'agenzia

- accesso informazioni
- supporto imprese
- promozione innovazione
- metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali
- gestione una banca dati sostanze chimiche
- coordinamento attività degli help desk nazionali

# ECHA: la struttura




La missione di ECHA è di costituire il centro di conoscenza per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche, contribuendo a un ampio ventaglio di iniziative globali e politiche dell'UE a vantaggio dei cittadini e dell'ambiente.



# ECHA: la struttura



La missione di ECHA è di costituire il centro di conoscenza per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche, contribuendo a un ampio ventaglio di iniziative globali e politiche dell'UE a vantaggio dei cittadini e dell'ambiente.



# ECHA: RAC



## Comitato per la valutazione dei rischi (Risk Assessment Committee)

- Il RAC elabora i pareri dell'ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l'ambiente in relazione alle procedure REACH e CLP.
- Il comitato valuta se la restrizione proposta su fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza sia idonea a ridurre il rischio che quest'ultima comporta per la salute umana e l'ambiente.
- Quando viene presentata una domanda di autorizzazione, il RAC valuta il rischio di una sostanza derivante dagli usi della stessa.
- I membri del RAC sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ECHA, sulla base dei candidati nominati dagli Stati membri, per un mandato di tre anni, rinnovabile.

# ECHA: SEAC



## Comitato per l'analisi socio-economica(Socio-Economic Analysis Committee)

- Il SEAC elabora i pareri dell'ECHA sull'impatto socioeconomico di eventuali provvedimenti normativi riguardanti le sostanze chimiche nelle procedure REACH.
- Il comitato valuta l'impatto socioeconomico della restrizione proposta relativa alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza.
- Il SEAC valuta i fattori socioeconomici e la disponibilità, l'idoneità e la fattibilità tecnica di alternative in relazione agli usi di una sostanza quando viene presentata una domanda di autorizzazione.
- I membri del SEAC sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ECHA, sulla base dei candidati nominati dagli Stati membri, per un mandato di tre anni, rinnovabile.



# REACH: i principi



- In linea di principio, REACH si applica a tutte le sostanze chimiche.
- REACH pone l'onere della prova sulle aziende.
- Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare l'uso di sostanze in diversi modi.

# REACH: i principi

No data,  
No market

## Il Regolamento si applica:

- alle sostanze in quanto tali
- alle sostanze in miscela
- alle sostanze parte integrante di un articolo (es.: packaging)
  - contenute nel materiale costituente l'articolo
  - intenzionalmente rilasciate dall'articolo

Una sostanza viene tolta  
dal mercato solo se  
esiste un sostituto  
comparabile

# REACH: struttura del regolamento



TITOLO I: Questioni generali

TITOLO II: Registrazione delle sostanze

TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue

TITOLO IV: Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

TITOLO V: Utilizzatori a valle

TITOLO VI: Valutazione

TITOLO VII: Autorizzazione

TITOLO VIII: Restrizioni

TITOLO IX: Tariffe

TITOLO X: Agenzia

TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature

TITOLO XII: Informazioni

TITOLO XIII: Autorità competenti

TITOLO XIV: Applicazione e controlli

TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali

# REACH: allegati tecnici



- ALLEGATO I: Disposizioni generali per la valutazione delle sostanze e per l'elaborazione del CSR;
- ALLEGATO II: Guida alla compilazione delle SDS;
- ALLEGATO III: Criteri per sostanze registrate in quantitativi tra 1 e 10 tonnellate;
- ALLEGATO IV: Esenzioni dall'obbligo di registrazione (sostanze naturali non pericolose);
- ALLEGATO V: Esenzioni dall'obbligo di registrazione (sostanze che si formano per reazione accidentale);
- ALLEGATO VI: Prescrizioni generali per le informazioni da fornire con la registrazione;
- ALLEGATO VII: Informazioni da fornire per la registrazione di sostanze fra 1 e 10 tonnellate;
- ALLEGATO VIII: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze fra 10 e 100 tonnellate;
- ALLEGATO IX: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze fra 100 e 1000 tonnellate;
- ALLEGATO X: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze oltre 1000 tonnellate;
- ALLEGATO XI: Criteri generali per il waiving dei test previsti negli Allegati da VII a X;
- ALLEGATO XII: Disposizioni generali per gli utilizzatori a valle;
- ALLEGATO XIII: Criteri per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB;
- ALLEGATO XIV: Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione;
- ALLEGATO XV: Criteri per la preparazione dei dossier;
- ALLEGATO XVI: Analisi socio-economica;
- ALLEGATO XVII: Elenco delle restrizioni

# REACH: allegati tecnici



- ALLEGATO I: Disposizioni generali per la valutazione delle sostanze e per l'elaborazione del CSR;
- ALLEGATO II: Guida alla compilazione delle SDS;
- ALLEGATO III: Criteri per sostanze registrate in quantitativi tra 1 e 10 tonnellate;
- ALLEGATO IV: Esenzioni dall'obbligo di registrazione (sostanze naturali non pericolose);
- ALLEGATO V: Esenzioni dall'obbligo di registrazione (sostanze che si formano per reazione accidentale);
- ALLEGATO VI: Prescrizioni generali per le informazioni da fornire con la registrazione;
- ALLEGATO VII: Informazioni da fornire per la registrazione di sostanze fra 1 e 10 tonnellate;
- ALLEGATO VIII: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze fra 10 e 100 tonnellate;
- ALLEGATO IX: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze fra 100 e 1000 tonnellate;
- ALLEGATO X: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze oltre 1000 tonnellate;
- ALLEGATO XI: Criteri generali per il waiving dei test previsti negli Allegati da VII a X;
- ALLEGATO XII: Disposizioni generali per gli utilizzatori a valle;
- ALLEGATO XIII: Criteri per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB;
- ALLEGATO XIV: Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione;**
- ALLEGATO XV: Criteri per la preparazione dei dossier;
- ALLEGATO XVI: Analisi socio-economica;
- ALLEGATO XVII: Elenco delle restrizioni**

# REACH: allegati tecnici



- Il sistema di autorizzazione riguarda le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC: PBT, vPvB, ED) contenute nella CANDIDATE LIST.
- Una domanda di Autorizzazione deve essere presentata per ciascun uso delle sostanze presenti nell'Allegato XIV.
- E' concessa per una durata di tempo limitata (in base ad una valutazione "caso per caso").
- Non è vincolata alla Registrazione (prescinde dal limite quantitativo di 1 t/a)

Le restrizioni sono finalizzate a proteggere la salute umana e l'ambiente da rischi inaccettabili posti dalle sostanze chimiche. Le restrizioni sono di norma utilizzate per limitare o vietare la produzione, immissione sul mercato (inclusa l'importazione) o utilizzo di una sostanza.

ALLEGATO XIV: Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione;

ALLEGATO XVII: Elenco delle restrizioni

# REACH: come funziona



- REACH stabilisce procedure per la raccolta e la valutazione di informazioni sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze.
- Le aziende devono registrare le loro sostanze e per fare ciò devono collaborare con altre società che stanno registrando la stessa sostanza.
- Le autorità e i comitati scientifici dell'ECHA valutano se i rischi delle sostanze possono essere gestiti.
- Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i loro rischi sono ingestibili. Possono anche decidere di limitare un uso o di subordinarlo a un'autorizzazione preventiva.

# Regolamenti correlati: CLP



Il regolamento sulla **classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)** ((CE) n. 1272/2008) si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli. Viene costantemente aggiornato per l'adeguamento tecnico scientifico.

- Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa. Le classi di pericolo nel regolamento CLP riguardano pericoli fisici, per la salute, per l'ambiente e ulteriori pericoli.
- Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d'approvvigionamento, inclusi i consumatori.



# Regolamenti correlati: CLP

Il regolamento CLP stabilisce criteri dettagliati per gli elementi dell'etichetta: pittogrammi, avvertenze e dichiarazioni standard concernenti il pericolo, la prevenzione, la reazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, per ciascuna classe e categoria di pericolo.

## Pittogrammi



## Frasi H

- Pericoli fisici: H2xx
- Pericoli per la salute: H3xx
- Pericoli per l'ambiente: H4xx

## SDS: informazioni per la supply chain



Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono il metodo per la fornitura di informazioni ai destinatari di sostanze e miscele nell'UE. Questi sono stati integrati nel sistema del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e resi conformi al Sistema globale armonizzato (GHS) introdotto dal CLP.

La SDS fornisce informazioni appropriate sulla sicurezza di sostanza o miscela:

- pericolosa secondo il regolamento CLP
- persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), secondo i criteri indicati nell'allegato XIII del REACH
- presente nella Candidate List REACH

# SDS: informazioni per la supply chain



- sezione 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- sezione 2: identificazione dei pericoli
- sezione 3: della sds: composizione/informazioni sugli ingredienti
- sezione 4: misure di primo soccorso
- sezione 5: misure antincendio
- sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale
- sezione 7: manipolazione e immagazzinamento
- sezione 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
- sezione 9: proprietà fisiche e chimiche
- sezione 10: stabilità e reattività
- sezione 11: informazioni tossicologiche
- sezione 12: informazioni ecologiche
- sezione 13: considerazioni sullo smaltimento
- sezione 14: informazioni sul trasporto
- sezione 15: informazioni sulla regolamentazione
- sezione 16: altre informazioni

# SDS: informazioni per la supply chain



Lo Scenario di Esposizione (ES) è un insieme di informazioni che descrive le condizioni nelle quali i rischi associati agli usi identificati della sostanza possono essere controllati:

## scenari di esposizione

- sezione 1: sezione titolo
- sezione 2: condizioni d'uso che influenzano l'esposizione
- sezione 3: stima dell'esposizione
- sezione 4: orientamenti per gli utilizzatori a valle, in base ai quali questi ultimi possono valutare se il loro utilizzo rientra nell'ambito dello scenario d'esposizione

## Altri regolamenti UE: BPR



Il Regolamento UE 528/2012 sui biocidi BPR (Biocidal Products Regulation) stabilisce le regole per l'uso di articoli trattati con, o che intenzionalmente incorporano, uno o più biocidi. Gli articoli, come il pellame, che non esplicano una funzione primaria biocida devono, secondo il Regolamento, essere trattati solo con principi attivi approvati nell'UE, in questo caso per il tipo di prodotto 9:

Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati

Prodotti usati per la preservazione di materiali fibrosi o polimerizzati quali cuoio, gomma, carta o prodotti tessili, mediante il controllo del deterioramento microbiologico.

Questo tipo di prodotto comprende i biocidi che contrastano il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali e quindi inibiscono o precludono lo sviluppo di odori sgradevoli e/o presentano altri tipi di vantaggi.

# REACH: gestione sostanze



□ Identificazione della sostanza

□ Registrazione

□ Valutazione

□ Autorizzazione

□ Restrizione

# REACH: sostanze registrate

Per facilitare la transizione al REACH è stata prevista una gradualità per il termine di registrazione delle sostanze “phase-in” scaglionate in funzione del quantitativo (“regime transitorio”) con termine ultimo il 31 maggio 2018 con una preregistrazione dal 1 giugno al 31 dicembre 2008

Pre-REACH (ante 2008):  
100.000 sostanze EINECS  
3.000 sostanze ELINCS  
30.000 sost. > 1 ton/anno

## REGISTRAZIONE



# REACH: sostanze registrate

Per facilitare la transizione al REACH è stata prevista una gradualità per il termine di registrazione delle sostanze “phase-in” scaglionate in funzione del quantitativo (“regime transitorio”) con termine ultimo il 31 maggio 2018 con una preregistrazione dal 1 giugno al 31 dicembre 2008

## REGISTRAZIONE

Pre-REACH (ante 2008):  
100.000 sostanze EINECS  
3.000 sostanze ELINCS  
**30.000** sost. > 1 ton/anno



Al 21/04/2020:  
Dossier presentati 99.049  
Sostanze registrate **22.766**



# REACH: procedura di restrizione



Uno Stato membro, o l'ECHA su richiesta della Commissione europea, possono avviare la procedura di restrizione qualora temano che una determinata sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o l'ambiente.

Struttura proposta di restrizione:

- Identità sostanza/e
- Motivazioni richiesta
- Rischi identificati
- Valutazione costi/benefici salute e ambiente

# REACH: procedura di restrizione



## Passaggi procedura restrizione:

- Consultazione
  - Parere del RAC
  - Parere del SEAC
    - Decisione
      - Applicazione

# REACH in conceria

## Sostanze SVHC di cui all'Allegato XIV

Le sostanze che sono incluse in Candidate List sono state identificate ad Alta Criticità (cancerogene, mutagene, persistenti e bioaccumulabili, interferenti endocrini), essendo sospettate di avere effetti avversi sugli esseri umani e sull'ambiente. Le sostanze in Candidate List possono in seguito diventare oggetto di autorizzazione per decisione della Commissione europea (Authorization List allegato XIV)



Pompei: conceria

## Sostanze sottoposte a restrizione di cui all'Allegato XVII

Le restrizioni, e le condizioni di restrizione, si applicano alle sostanze (pure o in miscele) o agli articoli e possono riguardare la fabbricazione, l'immissione sul mercato e gli utilizzi.

Secondo la definizione del regolamento i prodotti intermedi del cuoio (wet-blue), il cuoio e gli articoli in cuoio sono considerati ARTICOLI

# REACH: gestione in conceria

## SDS Schede di sicurezza

Controllo delle SDS  
(conformità/assenza)

## Adempimenti

Utilizzatore a valle, importatore di  
articoli e produttore di articoli



Pompei: conceria -  
banco di lavoro e dolia

## Gestione REACH

Dare evidenza delle azioni  
effettuate

# REACH: ruolo della conceria

## Utilizzatore a valle

Utilizza prodotti chimici per  
la conversione della pelle  
grezza in cuoio finito



Salapia: conceria - (II  
-IV sec d. C)

## Importatore di articoli

Acquista le pelli semilavorate da Paese  
extra UE

## Produttore di articoli

Produttore di pelli finite/cuoio

# REACH: conceria come Utilizzatore a valle

Verificare che il proprio uso di una sostanza sia contemplato nelle Schede Dati di Sicurezza (SDS)



Pompei: conceria -  
vasche cilindriche per  
la concia

Applicare le stesse condizioni descritte nella SDS o nello scenario adottando le misure di gestione del rischio (RMM) individuate dal fornitore

# REACH: conceria come Importatore di articoli a rilascio non intenzionale

## Controllo sostanze SVHC

### “Candidate list” SVHC

Acido borico

Sodio tetraborato

Composti del cromo VI  
(es. cromato di sodio)

Composti del cobalto  
(es. cobalto cloruro)



Casalbertone: conceria  
II - III sec d. C

## Controllo sostanze soggette ad ulteriori restrizioni

### Sostanze soggette a Restrizione

Coloranti azoici che possono sviluppare ammine aromatiche vietate  
( Allegato XVII REACH punto 43-Reg.552/2009)

Cloroalcani ,C10-13, (paraffine clorurate a catena corta-SCCP)  
( Allegato XVII Reg .REACH punto 42-Reg. 552/2009  
“Candidate List”- Sostanza SVHC)

Pentaclorofenolo (PCP) e i suoi Sali ed steri  
(Allegato XVII Reg. REACH punto22 - Reg. 552/2009)

Nonilfenolo e nonilfenoli etossilati  
(Allegato XVII Reg. REACH punto 46-Reg.552/2009)

Cromo esavalente  
(Allegato XVII Reg. REACH punto 47-Reg.552/2009)

# REACH: conceria come Produttore di articoli a rilascio non intenzionale

## Azioni e adempimenti da intraprendere:

- Verificare l'eventuale presenza di sostanze SVHC e, in caso di conc. > 0,1%, comunicarlo all'azienda cliente
- Effettuare una notifica all'ECHA se la concentrazione nell'articolo supera lo 0,1% p/p e se la quantità complessiva della sostanza nell'articolo prodotto è > 1 ton/anno



Milano - piazza Meda:  
conceria - vasche  
cilindriche per la  
concia (l. a.C)

## Sostanze da controllare sul prodotto finito

### Pelli finite

Acido borico / sodio tetraborato

Nonilfenoli

Nonilfenoli etossilati

Pentaclorofenolo

Azocoloranti

Cloroalcani C10-C13 (SCCP)

Cromo esavalente

Ftalati

Screening metalli (boro, cobalto, piombo, etc.)

Screening sostanze volatili (solventi, etc)

Composti organostannici



# Strumenti UE: RAPEX

- Il Rapex (Community Rapid Information System for non-food products) , istituito dalla direttiva 2001/95/Ceè un sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi. Per l'Italia è il MISE che coordina le comunicazioni al Rapex.

Per consultazioni:

- [https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=it](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=it)



## Strumenti consultazione ECHA: EUCLEF



EUCLEF è l'acronimo di European Union Chemicals Legislation Finder ed è un tool rilasciato da ECHA l'11 marzo 2020.

È un motore di ricerca per consentire alle aziende, in modo particolare alle piccole e micro imprese, di recuperare informazioni sulle sostanze chimiche e consentire loro di verificare come le sostanze sono regolamentate nell'UE e quali obblighi legali hanno.



# Strumenti consultazione ECHA: EUCLEF



Informazioni consultabili con EUCLEF 1.0:

- Leggi di competenza dell'ECHA:  
REACH, CLP, BPR e PIC, e le direttive sugli Agenti Chimici(CAD) e sui Cancerogeni e mutageni (CMD)
  
- Normative relative a:
  - prodotti cosmetici;
  - pesticidi;
  - rifiuto;
  - sicurezza dei giocattoli;
  - sicurezza cibo e materiali a contatto con gli alimenti

Al momento copre 40 parti di legislazioni diverse.

# Strumenti consultazione ECHA: EUCLEF



Un'agenzia dell'Unione europea

**ECHA**  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

L'Agenzia   Contatti   Posti di lavoro   Ricerca la

LEGISLAZIONE   CONSULTAZIONI   INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE

ECHA > Informazioni sulle sostanze chimiche > EUCLEF

Cerca sostanze chimiche

Cerca per nome, numero CE o CAS.

Ho letto e accetto l'avviso legale

RICERCA AVANZATA >

Ricerca per:

- 12 000 nuove sostanze
- 19 000 nomi IUPAC univoci
- nomi univoci: 370 000
- Formule molecolari uniche: 18 000

# Strumenti consultazione ECHA: EUCLEF



IC

Substance Infocard

La funzionalità più interessante riguarda l'Infocard che si può ottenere:

<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/euclef>

# Classificazioni CLP di interesse



## Biossido di titanio (TiO<sub>2</sub>)

Nello scorso febbraio è stato aggiornato il Regolamento CLP introducendo diverse nuove classificazioni armonizzate tra cui le seguenti:

Biossido di titanio (TiO<sub>2</sub>) – CAS: 13463-67-7 classificato come: Carc. 2 H351 (inalazione)

la classificazione come cancerogeno di classe 2 per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti  $\geq 1\%$  di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico  $\leq 10\ \mu\text{m}$ .

La nuova classificazione dovrebbe entrare a regime nell'ottobre 2021

**I produttori di TiO<sub>2</sub> hanno fatto ricorso contro la decisione**

# Richieste restrizioni ECHA di interesse



## Restrizione dei rilasci di formaldeide e suoi donatori in miscele e articoli di consumo

La proposta di restrizione considera i rischi per la salute umana dell'esposizione alla formaldeide da articoli indipendentemente dalla sua fonte originale. Pertanto, sia i donatori di formaldeide che quelli di formaldeide rientrano nel campo di applicazione della proposta e sono considerati insieme. La proposta di restrizione proviene direttamente da ECHA.

<https://www.echa.europa.eu/it/web/guest/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22919/terms>

### Restrizione proposta

Max 0,124 mg/m<sup>3</sup> negli articoli

Max 0,1 mg/m<sup>3</sup> veicoli stradali ed aeroplani

Parere SEAC  
≠  
parere RAC

# Richieste restrizioni ECHA di interesse



## Sensibilizzanti cutanei

L'Agenzia svedese per le sostanze chimiche (KEMI) e l'Agenzia francese per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e professionale (ANSES) hanno presentato una proposta di restrizione a sostanze chimiche sensibilizzanti presenti in prodotti tessili, in pelle, in cuoio e articoli in pelliccia. Hanno analizzato diverse opzioni di gestione del rischio e proposto una restrizione ai sensi di REACH come misura dal loro punto di vista più appropriata per gestire i possibili rischi che tali sostanze chimiche comportano per i cittadini. La proposta di KEMI e ANSES mira a limitare le concentrazioni di sostanze che hanno una classificazione armonizzata come sensibilizzanti della pelle nelle categorie 1/1A/1B elencate nel regolamento CLP (H317) e che sono presenti in questi articoli.

<https://echa.europa.eu/documents/10162/73e79fe2-ee58-fef0-7545-22fa3d4e9347>



# Richieste restrizioni ECHA di interesse

## Sensibilizzanti cutanei

Table 12: Proposed concentration limits for the substances in the restriction scope

Substance/group of substances	Proposed concentration limit (mg/kg)	
	Textile	Leather <sup>1</sup>
Disperse dyes	Ban <sup>2</sup>	Ban <sup>2</sup>
Chromium VI compounds	1 <sup>3</sup>	1
Nickel and its compounds	130	110
Cobalt and its compounds	70	60
Formaldehyde	75 <sup>3</sup>	75
1,4 paraphenylene diamine	250	210
Other substances in scope	130	110

<sup>1</sup> Any concentration limit proposed for leather also applies for hides and furs.

<sup>2</sup> The ban refers to the limit of detection (that should be below the calculated concentration limits of 0.05 mg/kg in textile and 0.04 mg/kg in leather).

<sup>3</sup> The existing concentration limit in entry 72 of REACH Annex XVII, is assumed to also protect from skin sensitisation from substances in textile articles. Hence, for regulatory consistency, no concentration limit is proposed in this restriction proposal. Instead the lowest concentration limit applies which currently is 1 mg/kg for chromium VI compounds in textile and 75 mg/kg for formaldehyde in textile.

Si attende il  
Parere SEAC

Grazie per l'attenzione

**Tiziana Gambicorti**

[t.gambicorti@ssip.it](mailto:t.gambicorti@ssip.it)